

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE COMUNITA' OASI 2
SAN FRANCESCO**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRANI BA VIA PEDAGGIO
SANTA CHIARA 57 BIS
Numero REA: BA - 305432
Codice fiscale: 04269990729
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	Allegato "B"
	Titolo I	Raccolta 21.400
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 E' costituita una cooperativa sociale denominata "So-	
	cietà Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dalla Legge n. 381	
	dell'8 novembre 1991, dal Titolo VI del Libro V del Codice	
	Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applica-	
	no, in quanto compatibili e ricorrendone i presupposti di	
	legge, le norme sulla società per azioni.	
	Ove anche uno dei presupposti previsti dal secondo comma del-	
	l'art. 2519 del c.c. si verifichi, alla cooperativa si appli-	
	cheranno le norme previste in materia di società a responsa-	
	bilità limitata, in quanto compatibili, e ciò per il puro e	
	semplice verificarsi anche di uno solo di detti presupposti,	
	senza che il presente statuto debba essere adeguato alla nor-	
	mativa sulla società a responsabilità limitata.	
	ART. 2 La società cooperativa ha sede in Trani (BT), all'indi-	
	rizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso	
	il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle	
	disposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera	
	degli organi competenti, possono essere costituite sedi se-	
	condarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.	
	ART. 3 La durata della società cooperativa è fissata al 31 di-	
	cembre 2050.	
	1	

	Titolo II	
	PRINCIPI - SCOPI - OGGETTO	
	ART. 4 La cooperativa in sintonia con le radici storiche del	
	movimento cooperativo si propone di svolgere in modo organiz-	
	zato e senza fini di lucro attività finalizzata alla promo-	
	zione umana, morale, culturale, professionale. Ciò attraver-	
	so l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisi-	
	che, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi	
	titolo - professionale, di volontariato o quali utenti - par-	
	tecipano, nelle diverse forme, alla attività ed alla gestio-	
	ne della cooperativa.	
	L'evoluzione dei bisogni e degli stati di svantaggio ha ori-	
	ginato progetti tesi a raggiungere la promozione umana e	
	l'integrazione sociale mediante lo svolgimento coordinato di	
	attività funzionalmente collegate di cui ai punti a) e b)	
	dell'art. 1 della legge n. 381/1991.	
	ART. 5 La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale di tutte le persone, sviluppando fra esse lo	
	spirito mutualistico e solidaristico.	
	In coerenza con le sue finalità, la cooperativa si propone i	
	seguenti obiettivi:	
	- realizzare attraverso i propri interventi, azioni di cam-	
	biamento sociale rivolte al territorio, in una logica di pro-	
	mozione delle risorse, della salute e delle potenzialità del	
	2	

	territorio stesso;	
	- valorizzare le potenzialità e le risorse della persona in	
	un’ottica educativa;	
	- promuovere la dimensione della ricerca e l’attenzione ai	
	mutamenti della realtà sociale;	
	- svolgere un’azione di denuncia e di lotta alle cause (eco-	
	nomiche, sociali, culturali) che sono all’origine del disa-	
	gio e dell’emarginazione; un’azione di stimolo nei confronti	
	della società e delle istituzioni, per una diversa considera-	
	zione e soluzione dei problemi, anche attraverso specifiche	
	iniziative di carattere culturale.	
	A) La cooperativa, in coerenza con gli obiettivi predetti e	
	compatibilmente con i criteri di razionalità economica e di	
	impiego efficiente delle risorse, stabilmente o temporanea-	
	mente, in conto proprio o di terzi, anche con il contributo	
	finanziario dell'Unione Europea, degli Enti Pubblici e Privati	
	in genere, ha per oggetto in via principale la gestione	
	dei seguenti servizi socio - sanitari ed educativi cui alla	
	lett. a) dell’art. 1 della legge n. 381/1991 ed in particolare:	
	* gestione di centri diurni e centri di aggregazione rivolti	
	soprattutto ai soggetti in età evolutiva ed ai giovani, con	
	particolare riguardo ai minori con problemi di socializzazione	
	o esposti al rischio di emarginazione e di devianza o diversamente	
	abili o non accompagnati; i centri che perseguono	
	3	

	la finalità principale di promuovere l'integrazione sociale	
	e culturale, rivolgendosi sempre alla totalità dei minori e	
	dei giovani residenti nel territorio di riferimento, realiz-	
	zano a questo scopo anche attività para ed extrascolastiche	
	(sportive, culturali, turistiche, ricreative e di animazione	
	e di animazione in genere) volte al sostegno, accompagnamen-	
	to, supporto, promozione del protagonismo;	
	* programmazione e gestione di servizi domiciliari e/o servi-	
	zi di accoglienza nelle varie declinazioni previste e preve-	
	dibili (comunità di pronta accoglienza, comunità familiare,	
	comunità educativa, comunità alloggio, ecc.) principalmente	
	rivolti ai minori con problemi familiari, vittime di violen-	
	za e/o abuso, con fragilità e vulnerabilità di varia natura,	
	italiani e/o stranieri, in appoggio alle famiglie, ad enti o-	
	peranti nel settore dell'assistenza ai minori, anche attra-	
	verso l'accoglienza di soggetti affidati dalle autorità ammi-	
	nistrative o giudiziarie;	
	* promozione e gestione di attività educative, didattiche,	
	culturali, ricreative, espressive, riabilitative e sportive,	
	anche in collaborazione con realtà istituzionali ed associa-	
	tive operanti nel territorio;	
	* gestione di servizi riabilitativi rivolti soprattutto ma	
	non esclusivamente a soggetti in età evolutiva ed ai giova-	
	ni, ai portatori di disagi psichici e sociali ed ai giovani	
	in situazioni di marginalità, per lo svolgimento di attività	
	4	

	terapeutiche;	
	* promozione e gestione di iniziative, servizi ed attività	
	nel campo della prevenzione primaria, secondaria e terza-	
	ria, volte a ridurre il disagio giovanile, modificare le con-	
	dotte a rischio dei diversi target (minori, giovani, adulti,	
	italiani e stranieri), promuover il benessere;	
	* promozione e gestione di iniziative, servizi, residenziali	
	e non, nell'ambito della cura e riabilitazione di persone,	
	giovani e adulti, con problematiche connesse a condotte a ri-	
	schio, in particolare con problemi di dipendenza patologica	
	da sostanze e dipendenze patologiche "sine substantia";	
	* promozione e gestione di iniziative, servizi, e attività	
	volte a promuovere il reinsediamento sociale e lavorativo	
	delle persone con problemi di dipendenze patologiche, perso-	
	ne con disabilità, immigrati, adulti con problematiche psi-	
	co-sociali e sociali, persone sottoposte o già sottoposte a	
	provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale;	
	* promozione e gestione di iniziative, servizi ed attività	
	nel campo della lotta alla tratta di esseri umani, italiani	
	e immigrati e dell'assistenza alle persone vittime di trat-	
	ta, violenza e/o maltrattamenti e/o sottoposte a varie forme	
	di sfruttamento (sessuale, lavorativo, accattonaggio, traffi-	
	co di organi, ecc.);	
	* promozione e gestione di iniziative, servizi ed attività	
	nel campo dell'assistenza, dell'accoglienza, dell'inserimen-	
	5	

	to e della promozione delle persone migranti, tra cui le per-	
	sone richiedenti asilo, rifugiati politici, persone che bene-	
	ficiano di protezione sussidiaria e umanitaria, minori non	
	accompagnati;	
	* promozione e la gestione di iniziative, servizi e attività	
	nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione rivolto a	
	persone con disturbi di carattere psichiatrico e del reinse-	
	rimento sociale e lavorativo degli stessi;	
	* promozione e la gestione di iniziative, servizi e attività	
	rivolte a persone anziane, autosufficienti o non autosuffi-	
	cienti;	
	* promozione e la gestione di iniziative, servizi e attività	
	rivolte a persone con handicap, autosufficienti o non auto-	
	sufficienti, ed alle loro famiglie riguardanti in particola-	
	re il cosiddetto "durante" e "dopo di noi";	
	* promozione e gestione di servizi sanitari, compresi quel-	
	li infermieristici, a carattere ambulatoriale, rivolti al	
	territorio;	
	* promozione e la gestione di iniziative, servizi e attività	
	nel campo della promozione del benessere, del protagonismo	
	giovanile, della cittadinanza attiva e dell'interculturalità;	
	* promozione e gestione di iniziative nel campo della promo-	
	zione della prevenzione della diffusione del virus HIV e del-	
	la assistenza alle persone ammalate di AIDS;	
	* promozione e gestione di attività e iniziative terapeuti-	
	6	

	che innovative e/o sperimentali (a titolo esemplificativo:	
	pet therapy, onoterapia);	
	* promozione e gestione di servizi socio-assistenziali qua-	
	li, a titolo esemplificativo, segretariato sociale, sportel-	
	lo sociale, servizi di pronto intervento sociale, servizi di	
	assistenza domiciliare integrata, servizi per l'integrazione	
	scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili,	
	centri di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla	
	genitorialità, servizi di mediazione familiare e di mediazio-	
	ne interculturale, centri polivalenti per minori, diversamen-	
	te abili, anziani, centri antiviolenza, sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati;	
	* promozione dello sviluppo culturale e professionale degli	
	operatori della cooperativa attraverso l'organizzazione di	
	corsi di formazione e la partecipazione ad occasioni naziona-	
	li ed internazionali di crescita culturale e professionale;	
	* promozione e la gestione di iniziative di formazione, in-	
	formazione ed aggiornamento nonché di promozione culturale a	
	favore degli operatori scolastici, sociali, sanitari e delle	
	figure educative in genere, comprese quelle genitoriali;	
	* promozione e la gestione di interventi finalizzati alla ri-	
	cerca in campo educativo, scolastico, psicologico, sociale e	
	sanitario compresa l'attività di divulgazione dei risultati;	
	* prestazione di attività di consulenza a favore di enti pub-	
	blici e privati nel campo della progettazione, della valuta-	
	7	

	zione, della supervisione in ambito psico-socio-educativo e	
	sanitario;	
	* promozione di iniziative, servizi ed attività nel campo	
	della sicurezza urbana partecipata, dell'educazione alla le-	
	galità e della lotta alle mafie.	
	Resta espressamente esclusa ogni attività che per legge sia	
	riservata a persone fisiche iscritte in appositi albi, nel	
	rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 23 novembre	
	1939 n. 1815 e successive modifiche.	
	B) La cooperativa potrà altresì svolgere, in via complementa-	
	re e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, le se-	
	guenti attività rientranti nella previsione della lett. b)	
	dell'art. 1 della legge n. 381/1991, finalizzate all'inseri-	
	mento lavorativo di soggetti svantaggiati (di cui all'art. 4	
	della citata legge) con particolare riguardo a quelle perso-	
	ne che hanno beneficiato dei servizi sociali, so-	
	cio-assistenziali, sanitari ed educativi di cui al presente	
	articolo, ed in particolare:	
	1. organizzazione e/o gestione di servizi di ristorazione,	
	somministrazione di bevande e alimenti;	
	2. organizzazione e/o gestione di aziende agricole e/o di at-	
	tività di conservazione, trasformazione e distribuzione di	
	prodotti agricoli e/o floricoli di propria produzione o ac-	
	quistati;	
	3. organizzazione e gestione di aziende zootecniche e/o di	
	8	

	attività di utilizzo dei prodotti derivati (carne, latte, uo-	
	va ecc...) per la produzione, trasformazione e distribuzione	
	di prodotti alimentari, freschi o conservati, paramedici e	
	cosmetici;	
	4. organizzazione e/o gestione di lavorazioni agricole a fa-	
	vore di terzi con mezzi propri e/o di terzi;	
	5. organizzazione e/o gestione di servizi di sanificazione	
	ambientale, pulizia ordinaria e straordinaria, pitturazione,	
	ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria	
	di stabili civili e industriali (pubblici o privati);	
	6. organizzazione e gestione di attività di lavorazione arti-	
	gianale con qualsivoglia materiale, falegnameria, restauro e	
	riparazione di oggetti;	
	7. organizzazione e/o gestione di attività di creazione e/o	
	di manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi e	
	parchi, pubblici o privati;	
	8. organizzazione e/o gestione di attività di turismo socia-	
	le ed ecosostenibile;	
	9. organizzazione e/o gestione di attività di raccolta diffe-	
	renziata di rifiuti solidi urbani nonché recupero e riutiliz-	
	zo degli stessi;	
	10. organizzazione e/o gestione di isole ecologiche apposita-	
	mente create per la raccolta dei rifiuti derivanti dal servi-	
	zi di recupero rifiuti porta a porta;	
	11. organizzazione e/o gestione di servizi amministrativi:	
	9	

	servizi di affissione, volantinaggio e disbrigo pratiche con-	
	to terzi;	
	12. organizzazione e/o gestione di servizi di lito, tipo e	
	serigrafia;	
	13. organizzazione e/o gestione di servizi di comunicazione	
	per conto di soggetti pubblici e privati;	
	14. assemblaggio di componentistica elettrica ed elettronica;	
	15. organizzazione e/o gestione di servizi di raccolta e ven-	
	dita di bei usati di ogni specie, tipo "mercato dell'usa-	
	to";	
	16. gestione di cartolerie ed edicole;	
	17. gestione di servizi editoriali (nel rispetto delle pre-	
	scrizioni e dei limiti stabiliti dalla legge);	
	18. organizzazione e/o gestione di feste, eventi e meeting;	
	19. ogni attività connessa a quelle di cui sopra.	
	La sezione amministrativa della cooperativa deve essere orga-	
	nizzata in maniera da consentire la netta separazione fra le	
	gestioni relative alle attività di cui sopra riconducibili	
	alle lett. a) e b) dell'art. 1, legge n. 381/1991, come sta-	
	bilito dall'art. 2 della legge Regione Puglia n. 21/1993, co-	
	me modificato dalla L.R. n. 11/2002, richiamandosi altresì	
	al riguardo la circolare del Ministero del Lavoro n. 153/96	
	dell'8 novembre 1996.	
	Art. 6 La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto,	
	stipulare convenzioni e compiere tutte le operazioni per	
	10	

	l'acquisizione e l'erogazione dei servizi.	
	La cooperativa ricerca una collaborazione positiva con Enti	
	Pubblici e/o Privati, con particolare riguardo alle coopera-	
	tive sociali del territorio, alle associazioni di volontaria-	
	to, alle associazione di promozione sociale, e a quanti al-	
	tri abbiano comunanza di obiettivi con gli scopi sociali del-	
	la cooperativa.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al-	
	l'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento de-	
	gli scopi sociali, nonché potrà compiere in via accessoria e	
	non prevalente, in modo cioè da non violare le leggi n°	
	197/1991 e n° 1/1991 e successive modificazioni, nonché il	
	D. Lgs. n°385/1993 e solo per perseguire l'oggetto sociale,	
	le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobilia-	
	ri, finanziarie o di credito, locative o ipotecarie che sia-	
	no ritenute necessarie o utili a tal fine, nonché assumere	
	interessenze, quote, partecipazioni sotto qualsiasi forma an-	
	che azionaria in altre società o imprese aventi scopi affi-	
	ni, analoghi o comunque connessi al proprio.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secon-	
	do contingenti opportunità - la propria attività con quella	
	di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consor-	
	zi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo coo-	
	perativo.	
	11	

	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice civile.	
	ART. 7 I criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi rego-	
	lamenti redatti dal consiglio di amministrazione ed approva-	
	ti dall'assemblea ordinaria dei soci ma con le maggioranze	
	di cui al successivo art. 28.	
	Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa ela-	
	borare un regolamento interno per ottenere dai soci prestiti	
	nell'osservanza delle leggi vigenti e delle delibere del	
	C.I.C.R.. I prestiti dovranno essere commisurati all'effetti-	
	vo fabbisogno finanziario.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	soci. Come disposto dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e suc-	
	cessive modifiche ed integrazioni, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subor-	
	dinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta	
	la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un appo-	
	sito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge	
	3 aprile 2001 n. 142.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento.	
	ART. 8 La cooperativa può accettare proventi derivanti da at-	
	12	

	ti di liberalità, da soggetti pubblici e privati, soci e non	
	soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immo-	
	bili, apparecchiature ed arredamenti.	
	Titolo III	
	Soci	
	ART. 9 Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere in-	
	feriore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci	
	coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli del-	
	la cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando	
	alle attività sociali.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è li-	
	mitata all'ammontare della quota sottoscritta.	
	ART. 10 Possono essere soci:	
	- coloro che intendono prestare lavoro remunerato;	
	- coloro che intendono prestare attività di lavoro a titolo	
	di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di speci-	
	fici obblighi, gratuitamente, senza fini di lucro anche indi-	
	retto, ma esclusivamente per fini solidaristici.	
	Ai soci operatori volontari può essere corrisposto soltan-	
	to il rimborso delle spese effettivamente sostenute e anali-	
	ticamente documentate; le prestazioni dei soci volontari, in	
	caso di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche,	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non so-	
	stitutiva rispetto ai parametri di impiego e di operatori	
	professionali; i soci volontari sono iscritti in una apposi-	
	13	

	ta sezione del libro dei soci; il loro numero non può supera-	
	re la metà del numero complessivo dei soci.	
	- le persone giuridiche pubbliche e private che intendono	
	contribuire allo sviluppo della cooperativa sociale;	
	- i soci sovventori, i cui conferimenti sono destinati ad a-	
	limentare un fondo di sviluppo tecnologico previsto dal-	
	l'art. 22; i voti attribuiti ai soci sovventori non devono,	
	in ogni caso, superare un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci;	
	- le persone svantaggiate che, ai sensi dell'art. 4 della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381, devono costituire almeno il	
	trenta per cento dei lavoratori della cooperativa impiegati	
	nelle attività di cui alla lett. B dell'art. 1 della legge 8	
	novembre 1991, n. 381; la condizione di persona svantaggiata	
	deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica	
	amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	ART. 11 Chiunque desideri diventare socio deve presentare do-	
	manda scritta al consiglio di amministrazione e dichiarare,	
	nella stessa, di obbligarsi all'osservanza di questo statu-	
	to, dei regolamenti e delle altre deliberazioni degli organi	
	sociali.	
	La domanda di ammissione deve contenere:	
	= nome, cognome, data di nascita, residenza ed attività svol-	
	ta;	
	= i motivi della richiesta e la categoria di socio a cui	
	14	

	chiede di essere ammesso;	
	= il numero delle quote che intende sottoscrivere;	
	= la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 40, 41 e 42 del pre-	
	sente statuto.	
	Nel caso di persona giuridica, si dovrà indicare:	
	a) la ragione sociale;	
	b) il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa;	
	c) copia dell'atto costitutivo vigente al momento della do-	
	manda;	
	d) l'estratto della delibera dell'organo sociale che ha deli-	
	berato l'adesione;	
	e) il numero delle quote che intende sottoscrivere;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del-	
	la clausola arbitrale contenuta negli artt. 40, 41 e 42 del	
	presente statuto.	
	Art. 12 Sull'accoglimento della domanda decide il consiglio	
	di amministrazione entro sessanta giorni dalla data di rice-	
	zione della domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svol-	
	ta. Il diniego deve essere motivato. Qualora la domanda di	
	ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dal-	
	la comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	15	

	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella no-	
	ta integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	I nuovi soci sono tenuti agli adempimenti stabiliti dal suc-	
	cessivo art. 13.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annota-	
	ta nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti previsti. Trascorsi tren-	
	ta giorni dalla data di comunicazione di ammissione senza	
	che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di-	
	venterà inefficace.	
	Art. 13 I soci hanno l'obbligo di:	
	* sottoscrivere le quote di partecipazione al capitale socia-	
	le e versare i relativi decimi senza indugio nei tempi e con	
	le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione;	
	* versare il sovrapprezzo determinato dalla decisione dei so-	
	ci su proposta del consiglio di amministrazione;	
	* versare la tassa di ammissione nella misura determinata	
	dal consiglio di amministrazione;	
	* osservare lo statuto, i regolamenti e le altre deliberazio-	
	ni degli organi sociali;	
	16	

	* contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, parteci-	
	pando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti	
	dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;	
	* astenersi da ogni attività contraria agli scopi sociali ed	
	agli interessi della cooperativa.	
	ART. 14 I soci hanno diritto a:	
	** partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alle ele-	
	zioni delle cariche sociali;	
	** prendere visione del bilancio annuale e di presentare a-	
	gli organi sociali eventuali osservazioni o appunti rispetto	
	alla gestione sociale;	
	** esaminare il libro dei soci ed il libro dei verbali delle	
	assemblee e, quando almeno un terzo del numero complessivo	
	di essi lo richieda, di esaminare il libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.	
	ART. 15 Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso, esclu-	
	sione e morte del socio.	
	ART. 16 Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice	
	civile, il recesso è consentito al socio nei seguenti casi:	
	- quando non si trovi più in condizioni di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	- quando egli abbia perduto i requisiti richiesti per l'am-	
	missione a socio.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ART. 17 Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve	
	17	

	farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o	
	presentarla personalmente al consiglio di amministrazione.	
	Gli amministratori valutano la sussistenza delle condizioni	
	per il recesso. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di ac-	
	coglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e società, ove la leg-	
	ge non preveda diversamente, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso se la dichiarazione è pre-	
	sentata o fatta pervenire almeno tre mesi prima o, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 18 Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione	
	è deliberata dall'assemblea nei confronti del socio che:	
	1. non osservi le disposizioni del presente statuto, dai re-	
	golamenti e dalle altre deliberazioni dell'assemblea e del	
	consiglio di amministrazione, con inadempimenti che non con-	
	sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o	
	che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo art. 4);	
	2. perda i requisiti previsti per l'ammissione a socio;	
	3. senza preventiva autorizzazione scritta dal consiglio di	
	amministrazione prenda parte ad imprese che abbiano interes-	
	si o svolgano attività in contrasto con quelle della coopera-	
	tiva.	
	4. Commetta atti valutabili come notevole inadempimento come	
	delimitato dall'art 1455 C.C.	
	18	

	ART. 19 In caso di morte del socio gli eredi hanno esclusiva-	
	mente diritto a farsi liquidare la quota.	
	ART. 20 Le deliberazioni prese del consiglio di amministrazio-	
	ne o dalla assemblea a norma degli artt. 12, 17, 18, devono	
	essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessa-	
	to.	
	ART. 21 Ai soci cooperatori e sovventori usciti per qualunque	
	causa dalla cooperativa, come pure ai loro eredi, spetta il	
	rimborso in denaro della quota sociale effettivamente versa-	
	ta ed eventualmente rivalutata, sulla base dei bilanci di e-	
	sercizio in cui il rapporto sociale si scioglie relativamen-	
	te al socio. Il pagamento deve essere effettuato entro sei	
	mesi dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Titolo IV	
	<i>CAPITALE SOCIALE - QUOTE</i>	
	ART. 22 Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci cooperatori e dei soci vo-	
	lontari che è variabile ed è formato dai conferimenti effe-	
	tuati dai soci, rappresentati da quote del valore nominale	
	non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;	
	b) dal fondo di sviluppo tecnologico e dai fondi di ristrut-	
	turazione o per il potenziamento aziendale di cui all'art. 4	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed al precedente art. 10	
	del presente statuto, rappresentato da azioni nominative del	
	valore non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla	
	19	

	legge;	
	c) dalla riserva legale, formata con gli utili netti annua-	
	li, nella misura non inferiore alla percentuale minima stabi-	
	lita dalla legge, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;	
	d) dalla riserva speciale, formata con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi o legatari dei soci defunti;	
	e) dall'eventuale sovrapprezzo delle quota fermato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art .13;	
	f) dalla riserva straordinaria ;	
	g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge;	
	h) dai beni ad essa pervenuti a qualsiasi titolo , dei quali	
	dovrà essere redatto apposito inventario.	
	La Società non può emettere strumenti finanziari.	
	Il consiglio di amministrazione non è autorizzato ad acqui-	
	stare o rimborsare quote della Società.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né duran-	
	te la vita sociale né all' atto dello scioglimento della so-	
	cietà.	
	Art. 23 Le quote non possono essere trasferite in proprietà	
	né sottoposte a pegno o altro vincolo con effetto verso la	
	cooperativa se non previa autorizzazione del consiglio di am-	
	ministrazione.	
	Titolo V	
	20	

	<i>BILANCIO - DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE AL BILANCIO</i>	
	<i>RISTORNI</i>	
	Art. 24) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Al-	
	la fine di ciascun anno, il consiglio di amministrazione com-	
	pila, secondo le norme di legge e con i criteri di buona e	
	corretta amministrazione, il bilancio d'esercizio costituito	
	dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota	
	integrativa.	
	Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazio-	
	ne entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società, segnalate dagli amministratori nella relazio-	
	ne sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota inte-	
	grativa al bilancio.	
	Il consiglio di amministrazione, nella relazione sulla ge-	
	stione, o nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi	
	dell'art. 2528 comma 5 c.c. le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sen-	
	si dell'art. 2545 c.c., deve relazionare sui criteri seguiti	
	nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli, nel rigoroso	
	rispetto delle inderogabili norme dettate per le cooperative	
	21	

	a mutualità prevalente:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	alla percentuale minima stabilita dalla legge, ai sensi del-	
	l'art. 2545-quater c.c.;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei casi e nei limiti previsti dalla legge e comunque in mi-	
	sura compatibile con quanto prescritto per le Cooperative a	
	mutualità prevalente;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nei limiti e se-	
	condo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia	
	e dall'art. 22;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Art.25) Ove ne sussistano le condizioni, l'assemblea che ap-	
	prova il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio	
	di amministrazione, in materia di ristorno ai soci cooperato-	
	ri, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal-	
	22	

	la normativa vigente, dalle disposizioni del presente statu-	
	to e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualisti-	
	ci, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito rego-	
	lamento, i quali - in via generale - debbono considerare:	
	- il rispetto del principio di parità di trattamento;	
	- il rispetto delle norme stabilite per le cooperative a mu-	
	tualità prevalente.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio, ai sensi di legge:	
	a) in danaro;	
	b) mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali	
	sottoscritte e versate.	
	TITOLO VI	
	<i>Organi sociali</i>	
	Art. 26) I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
	presentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	b) la nomina del consiglio di amministrazione;	
	23	

	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale e del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	f) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori	
	e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'art.	
	2479-bis c.c..	
	Art. 27) L'assemblea è convocata dal consiglio di amministra-	
	zione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.	
	L'assemblea viene convocata mediante:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal	
	libro dei soci, oppure	
	- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al	
	numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunica-	
	to alla società ed annotato nel libro soci.	
	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione del-	
	l'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e	
	sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.	
	24	

	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie	
	da trattare.	
	Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e	
	in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra for-	
	ma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'av-	
	viso di convocazione dell'assemblea.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ul-	
	teriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adu-	
	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti	
	legalmente costituita; comunque la seconda convocazione deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	Sarà tuttavia valida l'assemblea tenuta anche senza convoca-	
	zione e senza opposizione alla trattazione degli argomenti	
	quanto, a stregua di legge, sia totalitaria.	
	Art. 28) In prima convocazione l'assemblea è regolarmente co-	
	stituita quando siano presenti la metà più uno dei voti spet-	
	tanti ai soci.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi dirit-	
	to al voto.	
	L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazio-	
	ne, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.	
	Sono fatte salve inderogabili disposizioni di legge che pre-	
	vedano quorum più elevati. Le deliberazioni prese in confor-	
	25	

	mità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per	
	tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.	
	Art. 29) Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese,	
	con il sistema della alzata di mano o per appello nominale.	
	Art. 30) Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti	
	nel libro dei soci dal tempo prescritto nell'art. 2538 c.c e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-	
	te.	
	Ciascun socio sia cooperatore che volontario ha un voto, qua-	
	lunque sia il valore della quota posseduta.	
	Il diritto di voto dei soci sovventori è disciplinato dalle	
	norme di legge in materia; sono altresì fatte salve le norme	
	che disciplinano il diritto di voto di particolari soggetti.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesi-	
	ma categoria che non sia amministratore o sindaco, ma che ab-	
	bia diritto al voto, mediante delega scritta.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.	
	Le persone giuridiche, pubbliche o private, iscritte a libro	
	soci partecipano alle assemblee, normalmente, in persona del	
	loro legale rappresentante che, in caso di impedimento, può,	
	con atto formale, delegare un suo sostituto per la rappresen-	
	tanza nell'assemblea.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	26	

	blea e conservate tra gli atti sociali.	
	Art. 31) L'assemblea è presieduta dal presidente del consi-	
	glio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presiden-	
	te, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'assemblea stessa.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e le legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati del-	
	le votazioni.	
	Art. 32) La società è amministrata da un consiglio di ammini-	
	strazione composto da un numero di consiglieri variabile da	
	3 a 7 eletti con decisione dei soci che ne determinano di	
	volta in volta il numero. La scelta degli amministratori av-	
	viene nel rispetto delle prescrizioni di legge.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superio-	
	re a tre anni. Essi possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un	
	presidente e uno o più vice presidenti, se a ciò non abbiano	
	27	

	già provveduto i soci in sede di nomina.	
	Art. 33) Il consiglio di amministrazione è investito dei più	
	ampi poteri per la gestione della cooperativa. Esso può com-	
	piere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque	
	rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per	
	quelli che, per disposizione di legge o di statuto, siano e-	
	spressamente riservati alla decisione dei soci.	
	Spetta fra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non	
	esaustivo, provvedere a:	
	A. dirigere ed amministrare la cooperativa in conformità al-	
	le deliberazioni assunte dall'assemblea;	
	B. convocare l'Assemblea dei soci;	
	C. predisporre ed approvare i regolamenti interni e sottopor-	
	li all'approvazione dell'assemblea nei casi previsti dal pre-	
	sente statuto;	
	D. redigere il bilancio consuntivo, eventualmente anche il	
	bilancio preventivo nonché predisporre le relative relazioni;	
	E. assumere, nominare e licenziare il personale della coope-	
	rativa in tutte le categorie fissandone le mansioni e la re-	
	tribuzione;	
	F. determinare gli eventuali interessi, nel caso di prestiti	
	sociali, stabilendone le modalità di pagamento, nei limiti	
	stabiliti dalla vigente legge sulle società cooperative con	
	finalità mutualistiche;	
	G. deliberare in ordine all'ammissione dei soci, al recesso	
	28	

	e alla esclusione dei soci. Stabilire la tassa di ammissione	
	annuale per i nuovi soci nonché fissare le modalità di versa-	
	mento delle quote sociali;	
	H. conferire procure per singoli atti o categorie di atti;	
	I. nominare i propri rappresentanti presso i corpi consulti-	
	vi e le commissioni provinciali e regionali ed in tutti quei	
	consessi nei quali la cooperativa sarà chiamata a farsi rap-	
	presentare;	
	J. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività sociale. Fra gli altri:	
	vendere, acquistare, permutare beni e diritti immobiliari,	
	con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di	
	rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi o-	
	perazione presso istituti di credito e di diritto pubblico e	
	privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, an-	
	che allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca,	
	compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte	
	le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere,	
	girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effetti ban-	
	cari e cartolari in genere;	
	K. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussori ed o-	
	gni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la coope-	
	rativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	L. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	29	

	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per	
	quelli che, per disposizione della legge o del presente sta-	
	tuto, siano riservati all'assemblea dei soci;	
	M. nominare il direttore, fissandone le mansioni ed il com-	
	penso. Il direttore può essere scelto nell'ambito dei soci o	
	anche all'esterno.	
	Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio con voto	
	consultivo.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare, salvo le limi-	
	tazioni previste inderogabilmente dalla legge, tutti o parte	
	dei suoi poteri.	
	Il consiglio di amministrazione, se lo ritiene opportuno e	
	nell'osservanza dei limiti di legge può:	
	a) nominare un ufficio di presidenza di massimo tre membri e	
	composto dal Presidente, da un Vice Presidente e da un Consi-	
	gliere, delegando a tale ufficio parte dei propri compiti e	
	attribuzioni;	
	b) demandare ad uno o più consiglieri incarichi periodici	
	stabilendone la durata e la natura.	
	Art. 34) Il consiglio di amministrazione è convocato dal pre-	
	sidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui de-	
	liberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un	
	terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	30	

	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nomina-	
	ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di vo-	
	ti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una	
	nuova votazione. Nel caso permanga la proposta si intende re-	
	spinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si rende un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale de-	
	ve essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori.	
	Art. 35) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più ammi-	
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi pre-	
	visti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioran-	
	za sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori	
	nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	31	

	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono ricorrere al-	
	la decisione dei soci perché provvedano alla sostituzione	
	dei mancanti.	
	Art. 36) Ai membri del consiglio di amministrazione spetterà	
	il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio det-	
	tagliatamente elencate con il sistema del piè di lista, men-	
	tre l'eventuale compenso sarà stabilito dall'assemblea che	
	potrà determinarlo sia in una quota fissa che in termini per-	
	centuali riferiti ad una o più poste di bilancio. Altresi	
	potrà essere riconosciuto ai membri del consiglio di ammini-	
	strazione, un trattamento di fine mandato da determinarsi	
	quantitativamente in sede di assemblea dei soci e, eventual-	
	mente, sottoscrivendo una specifica polizza assicurativa per	
	l'erogazione del trattamento di fine mandato.	
	Art. 37) La rappresentanza della società spetta al presiden-	
	te del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o	
	di impedimento di quest'ultimo, al vice-presidente, agli am-	
	ministratori delegati nei limiti della delega fatte salve e-	
	ventuali, inderogabili, previsioni legislative. Il concreto	
	esercizio del potere di rappresentanza da parte del vi-	
	ce-presidente attesta di per sé di fronte ai terzi l'assenza	
	o l'impedimento del presidente esonerando i terzi da ogni o-	
	nere di accertamento.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, a-	
	gli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro	
	32	

	conferiti all'atto della nomina.	
	Art. 38) La società è controllata da un Collegio Sindacale	
	composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati	
	dall'assemblea, la quale ne determina il compenso in misura	
	anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali e desi-	
	gna altresì il presidente. I sindaci restano in carica per	
	tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del ter-	
	mine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato rico-	
	stituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti	
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scel-	
	ti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con	
	decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori uni-	
	versitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	Si applica direttamente, senza necessità di modificare il	
	presente statuto, ogni nuova normativa che assegna a sogget-	
	ti esterni pubblici o privati la nomina di uno o più compo-	
	nenti effettivi o supplenti in ottemperanza a specifiche fi-	
	nalità che la stessa normativa speciale prevede.	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	33	

	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procede-	
	re, anche individualmente, ad atti di ispezione e di control-	
	lo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministrato-	
	ri notizie, anche con riferimento a società controllate, sul-	
	l'andamento delle operazioni sociali o su determinati affa-	
	ri. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti orga-	
	ni delle società controllate in merito ai sistemi di ammini-	
	strazione e controllo ed all'andamento generale dell'atti-	
	vità sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399 del codice civile.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausi-	
	liari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni	
	riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	34	

	Al Collegio Sindacale inoltre, se nominato, può essere attri-	
	buito il controllo contabile qualora la cooperativa non sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questo ca-	
	so, il Collegio Sindacale in deroga a quanto previsto al se-	
	condo comma di questo articolo, è costituito da revisori con-	
	tabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	Art. 38 BIS) Nel caso in cui nella cooperativa non esista il	
	Collegio Sindacale oppure quando la cooperativa sia tenuta	
	alla redazione del bilancio consolidato, il controllo conta-	
	bile sulla società è esercitato da un revisore contabile o	
	da una società di revisione iscritti nel Registro dei Reviso-	
	ri Legali dei Conti.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito, sentito il	
	Collegio Sindacale se nominato, dall'assemblea che ne deter-	
	mina anche il corrispettivo spettante al revisore o alla so-	
	cietà di revisione per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	TITOLO VIII	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Art. 39) In virtù del disposto di cui all'art. 111 septies	
	disp. Att. Del c.c. la cooperativa rientra nella categoria	
	delle cooperative a mutualità prevalente. Pertanto come pre-	
	35	

	vede l'art. 2514 c.c., si impone:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (se la	
	loro emissione diventi possibile in base al presente statuto	
	ed alla legge ed in quanto siano effettivamente emessi) of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione o in alternativa ad altre organizzazioni non lucra-	
	tive di utilità sociale o a fini di pubblica utilità ai sen-	
	si dell'art. 10, comma 1, lett. f della l. n. 460 del 4 di-	
	cembre 1997	
	TITOLO VIII	
	<i>CONTROVERSIE</i>	
	Art. 40) Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali se-	
	condo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con	
	36	

	le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, relativi	
	al rapporto sociale e mutualistico;	
	b) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o	
	sindaci, ovvero promosse nei loro confronti, che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	L'accettazione della clausola arbitrale di cui al comma pre-	
	cedente è condizione di proponibilità della domanda di ade-	
	sione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende	
	alle contestazioni relative alla mancata accettazione della	
	domanda di adesione.	
	Art. 41) Gli arbitri sono in numero di tre e sono nominati	
	dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade	
	la sede legale della cooperativa.	
	Gli arbitri così nominati, se non vi abbia provveduto l'auto-	
	rità di nomina, designeranno un loro presidente e la sede	
	del collegio arbitrale sarà eletta presso il domicilio di	
	quest'ultimo.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono conveni-	
	37	

	re di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedura-	
	li cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in o-	
	gni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.	
	Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5; in particolare, si applicano le	
	disposizioni di cui all'art. 34 di detto decreto.	
	Art. 42) Fuori dai casi in cui non integri di per sé una cau-	
	sa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione defi-	
	nitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata	
	quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'os-	
	servanza dei suoi obblighi nei confronti della Società.	
	38	

	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43) Il funzionamento tecnico e amministrativo della so-	
	cietà potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi del consiglio di amministrazione e da approvarsi	
	dall'assemblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati	
	nonché l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se	
	verranno costituiti.	
	Art. 44) In qualunque caso di scioglimento della società,	
	l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 28, II	
	comma, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i	
	soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti il capita-	
	le versato e rivalutato e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art.	
	11 della legge n. 59/1992 o in alternativa ad altre organiz-	
	zazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubbli-	
	ca utilità ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f della l.	
	n. 460 del 4 dicembre 1997.	
	Art. 45) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgo-	
	no le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mu-	
	tualità prevalente.	
	39	

41 di 42

42 di 42